QUINDICINALE di CONFAGRICOLTURA BOLOGNA

BOLOGNA AGRICOLA INFORMA

PERIODICO DI INFORMAZIONE PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Anno XXV n° 18 30 Settembre 2018

IN QUESTO NUMERO

1. **Lavoro autonomo agricolo e NASpI: chiarimenti I.N.P.S..**
2. **Retribuzione - Pagamento in contanti: nuove disposizioni.**
3. **Retribuzione - Pagamento in contanti: nuove disposizioni in materia ispettiva.**
4. **Rosanna Scipioni (Presidente Confagricoltura Donna Emilia Romagna): "Terzo anno di partecipazione alla Race for the cure per Confagricoltura Donna Emilia Romagna".**

1) Lavoro autonomo agricolo e NASpI: chiarimenti I.N.P.S..

Con messaggio n. 3460 del 21 settembre 2018, l'I.N.P.S. ha chiarito alcuni aspetti relativi alla cumulabilità dei redditi "agricoli autonomi" con l'indennità di disoccupazione "NASpI".
Come si ricorderà, l'articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nel testo, poi modificato dall'articolo 34 , comma 3, lett. b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ha previsto la compatibilità dell'indennità di disoccupazione NASpI con lo svolgimento di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale dalla quale derivi "*un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*".
L'I.N.P.S. nella precedente nota esplicativa sul punto (circolare n. 194 del 27/11/2015) aveva chiarito come tale reddito fosse fissato, per quanto riguarda il lavoro autonomo, nei limiti pari a 4.800,00 euro annuali.
L'I.N.P.S. nel messaggio odierno ha dato atto di quanto sancito, per quanto riguarda il reddito di lavoro autonomo in agricoltura; con la risoluzione n. 77/2005 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che "*gli imprenditori agricoli individuali continuano ad essere assoggettati al regime di cui all'articolo 32 del TUIR, che consente di applicare le stime catastali ai fini della determinazione del reddito, dominicale e agrario, derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2.135 c.c., purché rispettino i limiti previsti dallo stesso articolo 32. Ne consegue che […] i terreni utilizzati per l'esercizio delle attività agricole, nei limiti imposti dal citato articolo 32, concorrono alla formazione del reddito sulla base delle risultanze catastali*".
Tanto premesso, l'I.N.P.S. ha chiarito alle proprie sedi provinciali che ai fini delle verifiche reddituali da parte delle Strutture territoriali per la cumulabilità del reddito agricolo ai fini NASpI, sempre nel rispetto del limite annuo di 4.800 euro, il reddito derivante da attività lavorativa autonoma agricola va individuato nel reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR, se sono rispettati i limiti di sfruttamento della potenzialità del terreno ivi stabiliti, ovvero nel reddito di impresa, se sono superati i predetti limiti.
(M. Mazzanti)

2) Retribuzione - Pagamento in contanti: nuove disposizioni.

Con nota n. 7296 del 10 settembre 2018, l'I.N.L. (Ispettorato Nazionale del Lavoro) ha, di concerto con ABI (Associazione Bancaria Italiana) e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, chiarito ulteriormente alcuni aspetti relativamente al pagamento delle retribuzioni con metodi "tracciabili" rammentando, come è noto, il divieto al ricorso al pagamento con denaro contante vigente con effetto dal 1° luglio 2018.

L'Ispettorato fornisce alcuni importanti chiarimenti individuando alcune tipologie di erogazione economica, in favore del dipendente, per le quali è ancora possibile l'utilizzo del denaro contante.

Rimborsi spese vive

Stante il tenore lettera della norma, viene chiarito come gli strumenti di pagamento espressamente elencati alle lettere da *a)* a *d)* del comma 910 dell'art. 1 della legge n. 205/2017, sono relativi unicamente alle somme erogate a titolo di retribuzione, pertanto l'utilizzo di strumenti tracciabili non è obbligatorio per la corresponsione di somme dovute a diverso titolo, quali ad esempio quelle relative a spese che i lavoratori sostengono nell'interesse del datore di lavoro e nell'esecuzione della prestazione (es: anticipi e/o rimborso spese di viaggio, vitto, alloggio), che potranno, quindi, continuare ad essere corrisposte in contanti.

Trasferta

Per quanto riguarda l'indennità di trasferta, l'Ispettorato in considerazione della natura "mista" della indennità (risarcitoria e retributiva solo quando superi un determinato importo ed abbia determinate caratteristiche), ritiene necessario ricomprendere le somme erogate a tale titolo nell'ambito degli obblighi di tracciabilità, diversamente da quello che avviene rispetto a somme versate esclusivamente a titolo di rimborso (documentato) che hanno natura solo restitutoria.

Ciò in quanto, secondo l'I.N.L., la *ratio* della norma è quella di consentire al personale ispettivo di verificare gli effettivi importi versati al lavoratore "forfettariamente", anche al fine di verificare il rispetto dei limiti di imponibilità fiscale e contributiva previsti dalla disciplina in materia di trasferte (art. 51, comma 5, del TUIR).

Sportello bancario

Relativamente al "*pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento*", l'I.N.L., con la precitata nota, reputa che stante la *ratio* sottesa alla norma, è ammissibile anche che il pagamento delle retribuzioni venga effettuato al lavoratore in contanti presso lo sportello bancario ove il datore di lavoro abbia aperto e risulti intestatario di un conto corrente o conto di pagamento ordinario**,** ciò in quanto, con tale modalità di pagamento, è assicurata la finalità antielusiva della norma, tenuto conto che il pagamento è effettuato dalla banca e risulta sempre tracciabile anche ai fini di una possibile verifica da parte degli organi di vigilanza.

Pertanto, l'esplicito riferimento di legge al solo "*conto corrente di tesoreria*" non comporta, a parere dell'I.N.L., che l'eventuale pagamento effettuato su conto corrente ordinario possa ritenersi illecito e come tale sanzionabile ex art. 1, comma 913.

Assegno / vaglia

Relativamente alla casistica concernente alla emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a suo delegato, l'I.N.L. reputa ammissibile anche l'utilizzo per il pagamento delle retribuzioni anche il "vaglia postale", sempreché siano rispettate le condizioni e le modalità di cui all'art. 49, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 231/2007 – ai sensi dei quali "*gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità*" e "*il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari, di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità*" – e vengano esplicitati nella causale i dati essenziali dell'operazione (indicazione del datore di lavoro che effettua il versamento e del lavoratore/ beneficiario, data ed importo dell'operazione ed il mese di riferimento della retribuzione).

(M. Mazzanti)

3) Retribuzione - Pagamento in contanti: nuove disposizioni in materia ispettiva.

Con nota n. 7296 del 10 settembre 2018, l'I.N.L. (Ispettorato Nazionale del Lavoro) ha, di concerto con ABI (Associazione Bancaria Italiana) e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, chiarito ulteriormente alcuni aspetti relativamente al pagamento delle retribuzioni con metodologie "tracciabili".

La nota dell'Ispettorato, oltre a fornire ulteriori indicazioni circa i mezzi di pagamento ammessi sulla base dell'art. 1 della legge n. 205/2017 (commi 910 – 913), illustra le modalità per le verifiche ispettive presso gli istituti di credito.

Bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore.

Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro effettui il pagamento della retribuzione, l'istanza di verifica va indirizzata alla filiale dell'Istituto di credito ove è acceso il c/c del datore di lavoro, identificato mediante IBAN, dal quale è stato disposto il bonifico.

In sede ispettiva, il procedente dovrà indicare i codici IBAN identificativi dei conti presso i quali i lavoratori hanno richiesto l'accredito degli stipendi; nel caso in cui, il lavoratore abbia dato, per iscritto, indicazione di accreditare le somme su conto corrente intestato a soggetto diverso, alla banca dovranno essere comunicati i dati (nome e cognome e IBAN) dei titolari dei relativi conti.

La banca del datore di lavoro potrà verificare se nel periodo di riferimento sono stati disposti ordini di bonifico in favore del codice IBAN indicato e restituire, per ciascun bonifico, queste informazioni: data di regolamento; codice identificativo dell'operazione (TRN-Transaction Reference Number, ovvero CRO-Codice Riferimento Operazione); importo.
La banca ordinante può confermare l'avvenuta esecuzione e il regolamento del bonifico in favore dei codici IBAN indicati e segnalare l'eventuale storno dell'operazione, ricevibile entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione.
La nota dell'I.N.L. precisa che l'Istituto di Credito, all'esito ispettivo potrà unicamente:
- confermare esecuzione e regolamento del bonifico,
- segnalare l'eventuale storno dell'operazione (entro tre giorni); l'Istituto non potrà viceversa dare certezza delle definitività del pagamento, essendo possibile il richiamo del bonifico anche con tempi più dilatati.

Strumenti di pagamento elettronici.

Quando il pagamento della retribuzione è disposto con strumenti di pagamento elettronici (carte prepagate), l'ispettore dovrà fornire alla banca del datore di lavoro le stesse informazioni previste per i pagamenti eseguiti a mezzo bonifico (codice IBAN del beneficiario) la banca dovrà fornire le informazioni sopraindicate. I pagamenti effettuati in favore di una carta di pagamento dotata di IBAN vengono infatti eseguiti dalle banche tramite bonifico.
Il versamento dello stipendio su una carta prepagata non dotata di IBAN si concretizza con l'operazione di ricarica della carta stessa. L'avvenuto pagamento è dimostrato unicamente dal datore di lavoro esibendo la ricevuta rilasciata dalla Banca che ha emesso la carta, nella quale sono riportate data ed importo della ricarica.

Pagamento in contanti attraverso conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento e attraverso conto corrente/conto di pagamento ordinario.

Nei casi di pagamento con conto di tesoreria, l'ispettore dovrà comunicare alla banca del datore di lavoro il codice fiscale e i dati anagrafici (nome e cognome) dei lavoratori. La banca può segnalare che:
- il lavoratore ha riscosso le somme, specificando data e importo erogato;
- la retribuzione è stata messa a disposizione ma il lavoratore non ha ancora provveduto al ritiro delle somme;
- le somme messe a disposizione sono state restituite al datore di lavoro per superamento dei termini di giacenza (solitamente le somme sono a disposizione per un periodo di tempo limitato, ad es. 30 o 60 giorni);

Emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

Nelle ipotesi di pagamento con assegni bancari l'ispettore potrà chiedere informazioni alla banca sugli assegni, tratti e pagati sul conto del datore di lavoro, in un determinato periodo di tempo, ciò specificando il numero dell'assegno consegnato al lavoratore; l'Istituto di credito del datore di lavoro potrà fornire le seguenti informazioni: importo, codice ABI e codice CAB della banca presso la quale l'assegno è stato versato per l'incasso, data pagamento, eventuale esito dell'assegno. L'Istituto di credito del datore di lavoro può non conoscere il soggetto in favore del quale l'assegno è stato emesso e pagato (qualora l'assegno sia girato – ciò ovviamente per un importo inferiore a 1.000 euro – il beneficiario potrebbe essere diverso dal soggetto che ha incassato il titolo).
L'ispettore potrà, inoltre, chiedere alla banca informazioni sul soggetto che ha versato ed incassato l'assegno, all'uopo indicando il numero dell'assegno.
In caso di utilizzo di assegno circolare, la banca, oltre alle informazioni innanzi dette, potrà fornire i dati relativi al beneficiario in favore del quale il titolo è stato emesso.
La circolare ispettiva in commento precisa (con eccesso di zelo, si ritiene!) che nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia fornito al personale ispettivo alcuna prova dell'emissione degli assegni, ciò integri l'illecito di cui al comma 913 della legge n. 205/2017. La circolare dell'I.N.L. ulteriormente precisa che, qualora da altri elementi risulti la possibilità di un pagamento eseguito a mezzo assegno e sia necessario procedere ad ulteriori approfondimenti, la banca a cui la richiesta è rivolta (banca del datore di lavoro o banca richiesta di emettere l'assegno circolare) potrà fornire indicazioni sugli assegni che, nel periodo considerato, sono stati tratti sul conto del datore di lavoro o richiesti di emissione. Ciò, peraltro, nella consapevolezza che gli assegni emessi dall'azienda potrebbero riferirsi non solo al pagamento delle retribuzioni ma anche ad altri pagamenti effettuati dal datore di lavoro (ad es. per forniture merci o altro).
La circolare, inoltre, fornisce agli ispettori del lavoro ulteriori istruzioni in ordine a:
- le istanze di chiarimento alle banche, che dovranno essere redatte su modulistica standard ed inviate preferibilmente a mezzo PEC, direttamente alla filiale utilizzata dal datore di lavoro, nella quale è stato intrattenuto il rapporto (bonifico, pagamenti elettronici, contanti);
- in caso di assegni, l'istanza è da indirizzare direttamente alla banca – quando si conoscano ABI e CAB – che ha negoziato l'assegno;
- i termini di risposta di norma sono fissati in giorni 30.

Da ultimo, la nota precisa che qualora nel corso delle ispezioni il personale ispettivo riscontrasse pagamenti in contanti per un importo mensile superiore ad € 3.000, sarà necessario la segnalazione per la violazione dell'art. 49,

comma 1, del Decreto legislativo n. 231/2007, ai fini della contestazione, da parte degli organi competenti, dell'illecito amministrativo.
(M. Mazzanti)

4) Rosanna Scipioni (Presidente Confagricoltura Donna Emilia Romagna): "Terzo anno di partecipazione alla Race for the cure per Confagricoltura Donna Emilia Romagna".

Cresce di numero, e si diversifica, la squadra di Confagricoltura Donna ER, che ha aderito per il terzo anno alla manifestazione di solidarietà targata Komen Italia, da 18 anni impegnata nella lotta ai tumori del seno.
"Sono particolarmente orgogliosa della partecipazione di quest'anno, che ha raccolto adesioni di diversa provenienza, dalle associate di Confagricoltura Donna non solo bolognesi (Imola, Ferrara, Ravenna) ai loro familiari, agli amici, ai simpatizzanti, per non parlare della partecipazione a distanza delle associate piemontesi e della Presidente Nazionale tramite WhatsApp.
Anche la nostra coach Roberta Bortolucci era iscritta al team e ci ha accompagnato fino alla partenza.
Lo stand, allestito con i nostri simboli e manifesti di educazione alimentare e reso fruibile tutta la mattina grazie a uno dei membri del team, è stato ampiamente frequentato dai visitatori, e la documentazione cartacea, tra cui il quaderno delle imprenditrici, prelevata con interesse.
La bandiera di Confagricoltura Donna, portata da me quale capitano della squadra, ha sventolato tutta la mattina per la città, accompagnata dall'entusiasmo dei partecipanti, consapevoli di prender parte a una manifestazione di solidarietà non nuova per la nostra Associazione, a partire dalle clementine antiviolenza che verranno presentate nel centro di Bologna, il 24 o 25 novembre, per il sesto anno consecutivo".



(R. Scipioni)

Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04
n. 46 art. 1, comma 2
Filiale di Bologna

Reg. Canc. Tribunale di Bologna
n. 6240 del 04/01/1994

Direttore responsabile Massimo Mazzanti
Redazione Maria Stefania Devescovi
Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori
via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051.78.39.19 Fax 051.78.39.00

Associato all'Unione
Stampa Periodica Italiana

Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna